



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N.	20220000302	
Data	04-01-2022	
Codice e Num. Det.	DDAP2 - 3 - 2022	

OGGETTO:

ART. 208 D.LGS.152/06. PROVVEDIMENTO DI MODIFICA AUTORIZZAZIONE DETERMINA DDAP2 - 8 - 2021 PROT. N. 20210000643 DEL 07-01-2021 DITTA GRANDI SCAVI S.R.L. - ROCCA GRIMALDA.

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Gestione Rifiuti

Il sottoscritto Ing. Paolo Platania nella sua qualità di Dirigente ad interim della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Alessandria;

Vista la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l’art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 41/14095 del 05.03.2020 con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell’Ente.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 145 del 13/09/2021 Prot. n. 54288 del 13/09/2021 relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale all’ Ing. Paolo Platania.

Visto l’Ordine di Servizio del Dirigente della Direzione Ambiente OSAP2 3-2020 del 09.04.2020 avente a oggetto “Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale assetto organizzativo interno, collocazione personale e assegnazione specifiche responsabilità”, successivamente modificato con Ordine di Servizio OSAP2 4-2020 del 29.04.2020;

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 36 e 50;

Visto l’art. 3 della L.R. n. 24 del 24.10.2002 “Norme per la gestione dei rifiuti (competenze delle Province)”;

Vista la L.R. n. 23 del 29/10/2015 riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56.

Visto l'art. 3 della L.R. n. 1 del 10.01.2018 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

Visto il D.M. 05/02/98 e s.m.i.

Vista la DGR n. 20-192 del 12 giugno 2000 e s.m.i riportante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97 (ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Vista la D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)".

Premesso che:

- la ditta Grandi Scavi S.r.l. avente sede legale e sede operativa in Rocca Grimalda – Loc. Malvista, P. IVA 01544490061 è autorizzata con Determinazione Dirigenziale **DDAP2 - 8- 2021 PROT. N. 20210000643 DEL 07-01-2021** per le operazioni di messa in riserva [R13] e recupero [R5] di rifiuti speciali non pericolosi;
- In data 23/09/2021 (protocollo Prov. AL n. 56394 del 23/09/2021), il Sig. GRANDI GIULIANO, in qualità di legale rappresentante della Ditta GRANDI SCAVI S.r.l. inoltrava alla Provincia di Alessandria istanza di modifica autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per modificare, a piattaforma ampliata, l'attività di gestione rifiuti inserendo un nuovo impianto di frantumazione rifiuti (modello SANDVIK QJ341), dotato di maggiori performances e velocità, da affiancare al frantoio già autorizzato ad effettuare il recupero dell'inerte (modello Locotrack LT95), richiedendo inoltre di aumentare la capacità produttiva di rifiuti recuperati nell'anno (passando da 140.000 ton/anno a 320.000 ton/anno) ma mantenendo inalterati aree e quantitativi di stoccaggio istantaneo;
- Considerato che con DDAP2 - 43 – 2019 Prot. Gen. N. 20190002861 Del 15-01-2019 la ditta Grandi scavi srl ha ottenuto, mediante verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.19 d.lgs 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto per ampliamento piattaforma di recupero rifiuti inerti in loc.Malvista in Comune di Rocca Grimalda (AL) l'esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale e con DDAP2 -744-2021 Prot. Gen. N. 20210048168 l'esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale relativa all'inserimento del nuovo impianto di frantumazione e l'incremento della capacità produttiva di rifiuti recuperati nell'anno;
- A seguito dell'istanza di cui sopra, in data 28/09/2021 Prot. Prov. AL n. 57061 veniva comunicato l'avvio del procedimento e veniva convocata la I Conferenza dei Servizi in data 05/11/2021 comunicando, tra l'altro, agli Enti ed ai Servizi Provinciali interessati che considerato il perdurare della situazione di emergenza sanitaria si ritiene di svolgere la Conferenza dei Servizi **in modalità ASINCRONA** ai sensi del D.Lgs. 127/2016 e dell'articolo **14-bis**, della L. 241/1990 (ossia senza riunione in presenza), mediante la trasmissione per via telematica, da parte delle amministrazioni partecipanti, dei pareri.
- Visto che nella suddetta Conferenza dei Servizi, come da verbale acquisito agli atti con prot. gen. n. 65197 del 09/11/2020, alcuni Enti coinvolti hanno espresso parere favorevole al rilascio

dell'autorizzazione, mentre altri non hanno espresso alcun parere in merito, visto quanto sopra descritto, vista la completezza dell'istanza presentata e valutati i pareri pervenuti i quali non richiedono ulteriori integrazioni documentali, si informa che il giudizio complessivo della Conferenza dei Servizi convocata e svolta in forma asincrona ai sensi di legge è da intendersi favorevole al netto delle prescrizioni indicate e richieste dai singoli soggetti coinvolti nel procedimento che saranno inserite nel provvedimento finale;

- Successivamente alla conclusione della I Conferenza dei Servizi è pervenuto il contributo tecnico di ASLAL il quale, oltre a prescrizioni tecniche di salvaguardia ambientale dal punto di vista delle impatto acustico e di emissioni di polveri, richiedeva una rivalutazione del Documento di Valutazione dei Rischi dei lavoratori ai sensi del D.Lvo 81/2008; dal momento che il contenuto del medesimo è pertinente al procedimento, si è richiesto alla ditta di fornire le integrazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della presente. Nelle more il procedimento veniva sospeso. Inoltre si comunicava alla ditta che qualora la documentazione trasmessa sarà ritenuta soddisfacente da ASLAL non si procederà alla convocazione della II CDS.
- Vista la documentazione trasmessa dalla ditta Grandi Scavi Srl in data 14/12/2021, visto il parere di ASLAL del 22/12/2021, si comunicava alla ditta che il procedimento si era concluso positivamente in data 29/12/2021
- Visti i pareri positivi espressi dagli Enti e dai Servizi provinciali competenti che si richiamano integralmente sebbene non allegati al presente atto;
- Richiamati quali parte integrante della Determinazione Dirigenziale, anche se non allegati, tutti i pareri emessi dagli Enti interessati, nonché il verbale della prima Conferenza dei Servizi tenutasi in data 05/11/2020 prot. gen. n. 65197 del 09/11/2020, la DDAP2 - 43 - 2019 Prot. Gen. N. 20190002861 Del 15-01-2019 e la DDAP2 -744-2021 Prot. Gen. N. 20210048168 recante l'esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale ;

Considerato che :

- trattandosi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ogni altro visto, parere, autorizzazione e concessione di organi regionali, provinciali e comunali rilasciati alla Ditta GRANDI SCAVI S.r.l. dagli Enti o dai Servizi Provinciali interessati deve essere integrato nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'Art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- visto il carattere decisorio della Conferenza dei Servizi, in caso di mancata trasmissione di parere preventivo o di mancata espressione di parere verbale in sede di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'articolo 49 lettera E del D.Lgs 78/2010 a modifica dell'articolo 14 ter della Legge 241 del 07/08/1990, si considera l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata;

Valutato inoltre che :

- le variazioni che si intendono apportare vanno a modificare una parte degli allegati e delle prescrizioni tecniche della determina di rinnovo DDAP2-421-2019 del 18/04/2019 della Determina di modifica DDAP2-8-2021 del 07/01/2021 e smi ;

- in particolare per esigenze di chiarezza procedimentale e di trasparenza amministrativa si rende necessario emettere nuovo provvedimento autorizzativo, ferme restando la sussistenza di risultanze e atti del pregresso procedimento conclusosi con la DDAP2-421-2019 del 18/04/2019 e successivamente con la modifica relativa alla DDAP2-8-2021 del 07/01/2021 smi e che, per quanto non espressamente richiamate nel presente atto, vengono fatte confluire nel presente provvedimento;
- la scadenza dell'**autorizzazione unica ambientale** deve considerarsi quella indicata nella DDAP2-421-2019 del 18/04/2019 e smi posto che la modifica non determina un nuovo rilascio ma la variazione del titolo precedentemente e originariamente rilasciato, sostituito per esigenze di trasparenza e chiarezza amministrativa;

Letto l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Dato atto che per la presente Determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica;

DETERMINA

Di modificare la Determinazione Dirigenziale **DDAP2 – 8 -2021 PROT. N. 20210000643 DEL 07/01/2021** in capo alla Ditta Grandi Scavi S.r.l. avente sede legale e sede operativa in Rocca Grimalda – Loc. Malvista, P. IVA 01544490061, nella persona del Legale Rappresentante Sig. GRANDI GIULIANO nato CODIGORO il 26/10/1950 residente in ROCCA GRIMALDA LOC. SAN CARLO N. 337, cod. fiscale GRNGLN50R26C8140, per l'esercizio dell'attività di **messa in riserva [R13] e recupero [R5]** con l'inserimento di nuovo impianto di frantumazione rifiuti (modello SANDVIK QJ341), da affiancare al frantoio già autorizzato ad effettuare il recupero dell'inerte (modello Locotrack LT95) ed al vaglio mobile mod. SANDVIK QE342, modificando la capacità produttiva di rifiuti recuperati nell'anno (passando da 140.000 ton/anno a 320.000 ton/anno) con le sotto riportate prescrizioni.

PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

PUNTO A) – Allegati.

- **Allegato 1 – planimetria generale dell'impianto recante indicazione delle aree di messa in riserva e recupero dei rifiuti delle aree di stoccaggio dei materiali end of waste**, il presente allegato diventa parte integrante del presente atto ed il cui contenuto costituisce prescrizione autorizzativa. Tale allegato viene individuato nella documentazione presentata dalla ditta istante nel corso dell'istruttoria, e rappresenta oggetto delle valutazioni positive finali sulla base della quale viene rilasciata la presente autorizzazione.
- **Allegato 2** – Nota prot. n. 1/2019/ROCCA della società VALLE ORBA DEPURAZIONE SRL, con la quale è stato approvato il **Piano di Prevenzione e Gestione Acque Meteoriche di Dilavamento** alla società GRANDI SCAVI SRL. Tale allegato viene individuato nella documentazione in corso di validità acquisita agli atti dalla Provincia di Alessandria ed assorbita nel presente atto ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- **Allegato 3** – Schemi di flusso delle varie operazioni svolte dalla ditta.

- **Allegato 4** - Elenco codici CER indicante le operazioni alle quali possono essere sottoposti i rifiuti, ai sensi degli Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con indicazione dei quantitativi di messa in riserva massima istantanea ed annuale espressi in peso.

PUNTO B) - Adeguamento dell'impianto. Descrizione delle modifiche.

La ditta GRANDI SCAVI S.R.L. richiede: l'inserimento di un nuovo impianto di frantumazione rifiuti (modello SANDVIK QJ341), da affiancare al frantoio già autorizzato ad effettuare il recupero dell'inerte (modello Locotrack LT95) ed al vaglio mobile già autorizzato mod. SANDVIK QE342 QE342 – 10067 numero di serie motore JKT13096, la modifica della capacità produttiva di rifiuti recuperati nell'anno (passando da 140.000 ton/anno a 320.000 ton/anno)

1. **La ditta GRANDI SCAVI S.R.L. dovrà comunicare al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria, la conclusione dei lavori e la messa in esercizio dell'impianto nella configurazione autorizzata con Det. DDAP2 - 421 – 2019 Prot. Gen. N. 20190025952 del 18-04-2019, corrispondente alla planimetria di cui all'Allegato 1 (ampliamento impianto). L'avvio a regime dell'attività autorizzata nella configurazione definitiva potrà avere luogo soltanto dopo rilascio di apposito nullaosta da parte della Provincia di Alessandria. Fino ad allora i quantitativi totali di messa in riserva istantanea dei rifiuti autorizzati rimangono pari a 3.252 tonnellate (TRE MILADUECENTOCINQUANTADUE) e quelli annui pari a 140.400 tonnellate (CENTOQUARANTAMILAQUATTROCENTO).** Durante il periodo di realizzazione dei lavori di adeguamento dell'impianto sono ammessi eventuali spostamenti delle aree di lavorazione, stoccaggio rifiuti e dei macchinari rispetto all'aspetto autorizzato ed indicato nella planimetria di cui all'Allegato 1, ma gli stessi dovranno avvenire in modo da non arrecare danno all'ambiente ed alla salute, e comunque prima della loro messa in atto dovranno essere comunicati alla Provincia di Alessandria – Servizio Gestione Rifiuti. Si dispone di stabilire un termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione alla Provincia di Alessandria per iniziare le operazioni ed un termine di giorni 180 (centottanta) per la loro conclusione salvo eventuale motivata proroga. **Si ricorda che la durata del permesso di costruire risulta essere pari ad anni cinque a partire dal 10/07/2018 e pertanto fino al 10/07/2023. Decorso tale periodo, qualora la ditta non avrà dato corso a quanto autorizzato, la Provincia di Alessandria disporrà la modifica al titolo con la decadenza delle modifiche di ampliamento richieste ed autorizzate.**
2. **La ditta GRANDI SCAVI S.R.L. dovrà inoltre comunicare al servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria l'avvio a regime della modifica richiesta (inserimento frantumatore) modello SANDVIK QJ341, solo allora potrà iniziare l'attività autorizzata nella configurazione definitiva .**

PUNTO C) – Tipi volumi e quantitativi dei rifiuti da smaltire o recuperare.

- 1- Il quantitativo totale massimo istantaneo di rifiuti ammesso alla messa in riserva è di **10.600 (diecimilaseicento) tonnellate**; fino alla conclusione dei lavori di adeguamento/ampliamento del sito ed all'ottenimento del nullaosta da parte della Provincia di Alessandria il quantitativo totale

massimo istantaneo di rifiuti ammesso alla messa in riserva è di **3252 (TREMLADUECENTOCINQUANTADUE) tonnellate.**

- 2- Il quantitativo massimo complessivo annuale di rifiuti ammessi in impianto è di **320.000 (TRECENTOVENTIMILA) tonnellate;** fino alla conclusione dei lavori di adeguamento/ampliamento del sito ed all'ottenimento del nullaosta da parte della Provincia di Alessandria il quantitativo totale massimo istantaneo di rifiuti ammesso alla messa in riserva è di **140.400 (CENTOQUARANTAMILAQUATTROCENTO) tonnellate.**

PUNTO D) Requisiti tecnici , con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto alla forma di gestione richiesta. Metodo di trattamento e recupero autorizzati, attrezzature utilizzate, attività autorizzate.

1 - L'attività autorizzata alla ditta consiste nel recupero di rifiuti speciali non pericolosi elencati al precedente PUNTO C) ed all'Allegato 4 della presente Determina. Le operazioni di gestione autorizzate sono le seguenti:

- [R13] - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12;
- [R5] – riciclaggio /recupero di altre sostanze inorganiche.

L'attività autorizzata, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente atto, oltre che nel rispetto dei dettami del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e nel rispetto della norma specifica di settore per le tipologie di rifiuti che si intende ritirare, deve essere svolta seguendo le modalità operative descritte nella documentazione tecnica presentata dalla ditta in sede di richiesta di autorizzazione assunta dalla Provincia di Alessandria. La ditta deve conservare presso la sede operativa copia delle procedure tecnico/operative presentate all'Ente che rilascia il presente provvedimento. Le stesse dovranno essere esibite agli organi di controllo e costituiscono parte integrante del presente atto.

2 - **L'operazione R5 RELATIVA AI RIFIUTI INERTI DERIVANTI DA COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI EDILI** consiste nelle operazioni previste dal D.M. 05/02/98 e s.m.i. - punto 7.1 a.ll. 1 sub. 1 – attività di recupero 7.1.3 lettera b). Per lo svolgimento di tale operazione di recupero rifiuti, oltre ai mezzi utilizzati per trasporto e caricamento, devono essere utilizzati i macchinari di cui alla documentazione tecnica allegata all'istanza. In particolare possono essere utilizzati il FRANTUMATORE LOCOTRACK LT 95 MATRICOLA N. 72723, il VAGLIO MOBILE SANDVIK QE342-10067 N. MOTORE JKT13096 l'impianto di frantumazione rifiuti (MODELLO SANDVIK QJ341) .

L'operazione R5 RELATIVA AI RIFIUTO FRESATO D'ASFALTO consiste nelle operazioni previste dal D.M. 28 MARZO 2018 N. 69 relativo alle produzioni di conglomerato bituminoso. Per lo svolgimento di tale operazione di recupero rifiuti, oltre ai mezzi utilizzati per trasporto e caricamento, devono essere utilizzati i macchinari di cui alla documentazione tecnica allegata all'istanza. In particolare possono essere utilizzati il FRANTUMATORE LOCOTRACK LT 95 MATRICOLA N. 72723, il VAGLIO MOBILE SANDVIK QE342-10067 N. MOTORE JKT13096, L'IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE RIFIUTI (MODELLO SANDVIK QJ341) .

3 - Le modifiche o la sostituzione dei sopraccitati macchinari devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Alessandria al fine di stabilire la necessità o meno di preventiva autorizzazione/nullaosta.

4 - **L'operazione R13** consiste sia nella messa in riserva dei rifiuti in attesa di essere sottoposti alle

operazioni R5 all'interno dello stabilimento sia dei rifiuti già selezionati destinati ad essere inviati a recupero finale esterno presso soggetti debitamente autorizzati.

5 - La messa in riserva dei rifiuti ed il deposito dei prodotti end of waste deve avvenire, senza commistioni di sorta, esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria di cui all'Allegato 1 le quali devono essere identificabili attraverso apposita cartellonistica.

6 - I rifiuti messi in riserva sia a monte che a valle delle operazioni di recupero R13 ed R3 devono essere avviati ad operazioni di recupero finale entro 12 (dodici) mesi dalla data di ricezione in stabilimento.

PUNTO E) – Precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale.

1. L'area operativa deve essere interamente recintata; lungo tutto il perimetro devono essere posti appositi teli per limitare la fuoriuscita di polveri, nelle modalità stabilite. E' facoltà della ditta utilizzare, sul lato ingresso dell'impianto, il tessuto tnt antipolvere di colore più chiaro al fine di migliorare la visibilità in ingresso dei mezzi. La ditta dovrà effettuare lo stoccaggio in cumulo dei rifiuti in maniera tale da evitarne il franamento all'esterno del perimetro aziendale. Nel caso in cui i cumuli vengano realizzati nei pressi della recinzione gli stessi non devono superarne l'altezza.
2. L'area impermeabilizzata sulla quale deve essere svolta l'attività autorizzata deve essere oggetto di manutenzione tale da garantire condizioni di allestimento sufficienti alla protezione della matrice ambientale suolo.
3. Allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, tutti i contenitori e le aree di stoccaggio devono essere contrassegnati con etichette o targhe indicanti il codice CER e la descrizione del rifiuto; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.
4. Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere localizzate nel rispetto di quanto riportato nell'allegato 1 alla presente autorizzazione. I rifiuti devono essere stoccati in maniera tale da evitare miscele accidentali e raggruppamenti non previsti dalla presente autorizzazione.
5. I contenitori eventualmente utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono avere caratteristiche tecniche adeguate al loro utilizzo, devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, di idonei mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; gli stessi contenitori se riutilizzati per contenere tipologie diverse di rifiuto, devono essere opportunamente bonificati.
6. Al fine di evitare l'accesso ai non addetti ai lavori la sede operativa deve essere adeguatamente recintata e munita di apposito cancello da chiudersi in caso in assenza del personale.
7. L'impianto e l'attività prevista devono essere conformi alla vigente normativa antincendio.
8. La Ditta deve garantire la pulizia dei luoghi di lavoro durante tutto il periodo di funzionamento.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto nonché per quanto pertinente la ditta è tenuta al rispetto, di quanto prescritto dalla Provincia di Alessandria con Determinazione Dirigenziale

DDAP2 - 43 – 2019 Prot. Gen. N. 20190002861 Del 15-01-2019 e la DDAP2 -744-2021 Prot. Gen. N. 20210048168 in sede di pronunciamento sulla fase di verifica ai sensi dell'art. 10 L.R. 40/98 e s.m.i.

10. La ditta deve verificare e osservare il rispetto della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori ed in tema di prevenzione degli infortuni di lavoro.

PUNTO F) – Scarichi idrici

1 - La ditta deve attenersi alle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)”. In particolare deve essere rispettato il provvedimento di approvazione del **Piano di Prevenzione e Gestione Acque Meteoriche di Dilavamento** prot. n. 1/2019/ROCCA **rilasciato** dalla società VALLE ORBA DEPURAZIONE SRL, alla società GRANDI SCAVI SRL.

2 – La rete di raccolta e di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento di deve essere mantenuta in stato di accessibilità, pulizia ed efficienza tale da garantirne il corretto funzionamento.

PUNTO G) – Limiti di emissione in atmosfera e Valutazione di impatto acustico.

1. Le lavorazioni devono essere realizzate in modo tale da garantire, in ogni fase, il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione; le operazioni di frantumazione e macinazione devono essere esclusivamente effettuate tramite gli impianti le cui caratteristiche tecniche sono state descritte nella documentazione allegata nell'istanza, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente atto.
2. L'attività deve essere tassativamente sospesa in caso di forte vento ed i cumuli devono sempre essere mantenuti umidi; l'area operativa deve essere interamente recintata; qualora si riscontrassero situazioni di criticità, dovranno essere adottate ulteriori misure di mitigazione rispetto a quelle inserite in progetto.
3. Le macchine, i nastri trasportatori, gli apparecchi e tutte le attrezzature usate per la preparazione o produzione di sostanze polverulente devono essere, ove possibile dal punto di vista tecnico ed impiantistico, incapsulate; contemporaneamente all'incapsulamento o all'aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua e gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.
4. Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, l'altezza di caduta dei materiali (i quali devono essere privi di amianto) deve essere sempre mantenuta adeguata, possibilmente in modo automatico adottando sistemi alternativi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua); per lo stoccaggio di materiali polverulenti, al fine di minimizzare la polverosità devono essere utilizzati i seguenti sistemi: a) copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie; b) copertura della

superficie con stuoie; c) costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento; d) umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo; e) stoccaggio in silos. Tali misure devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate e maggiormente efficaci.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPATTO ACUSTICO (articolo 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta ex Legge 447/1995)

- 1) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:
 - Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico
 - DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
 - DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
 - Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
 - D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616: L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico;
- 2) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune sede dell'impianto oggetto di autorizzazione verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000;
- 3) L'IMPATTO ACUSTICO DOVRÀ IN OGNI CASO ESSERE VALUTATO ATTRAVERSO UNA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO AD IMPIANTO FUNZIONANTE FINALIZZATA ALLA VERIFICA DEI LIVELLI ACUSTICI PRESSO I PRINCIPALI RICETTORI CIRCOSTANTI L'AREA IN ESAME DA PRESENTARE ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI MESSA A REGIME DI TUTTI I NUOVI IMPIANTI ALLA PROVINCIA E AD ARPA;
- 4) I due frantoi verranno collocati nella piattaforma, nelle postazioni individuate nell'allegato planimetrico e non potranno mai operare in contemporanea ma saranno utilizzati in modo alternativo a seconda della tipologia di materiali da sottoporre ad operazioni di frantumazione;
- 5) per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore con particolare riguardo alla Legge 447/1995 ed alla Legge Regionale 52/2000, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015. In particolare l'attività oggetto della presente prescrizione tecnica è sottoposta al regime sanzionatorio indicato nelle leggi precitate.

PUNTO H) – Localizzazione dell'impianto.

L'attività di gestione rifiuti può essere svolta esclusivamente nelle aree censite al NCT di Rocca Grimalda Foglio 7, mappali 10,12, 13, 34 e 57

PUNTO I) – Metodo di trattamento e recupero.

L'attività autorizzata deve essere svolta oltre che nel rispetto dei dettami del D.Lgs. 152/2006 e smi, e di quanto riportato nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza depositata, anche nel rispetto della

norma specifica di settore per le particolari tipologie di rifiuti che si intende ritirare:

- rifiuti contenenti amianto:

Non è ammesso il conferimento presso l'impianto di rifiuti contenenti amianto.

- rifiuti costituiti da rottami edili da costruzione e demolizione

In riferimento ai rifiuti da costruzione e demolizione, la ditta deve attenersi alle modalità operative di seguito riportate:

- *I rifiuti individuati con CER 101311 (operazioni R5 - R13) – CER 200301 (operazioni R5 - R13) – CER 170101 (operazione R5 - R13) – CER 170102 (operazione R5 - R13) – CER 170103 (operazione R5 - R13) – CER 170802 (operazione R5 - R13) – CER 170107 (operazione R5 - R13) – CER 170904 (operazioni R5 - R13) , devono essere dichiarati qualitativamente liberi da amianto prima di essere sottoposti alle operazioni di recupero. L'assenza di amianto deve essere certificata analiticamente da laboratorio qualificato o tramite metodologia MOCF (microscopio ottico a contrasto di fase) da laboratorio qualificato riconosciuto dal Ministero della Sanità.*
- *Nel caso di rifiuti provenienti da grandi cantieri (> 6.000 mc/9.000 ton) la verifica deve essere effettuata prima del conferimento all'impianto di recupero per lotti di rifiuto non superiori a 1.000 mc/1.500 ton. Copia della relativa certificazione analitica deve accompagnare i rifiuti all'atto del conferimento in impianto e successivamente deve essere conservata a disposizione degli organi di controllo unitamente ai FIR ed ai registri di carico/scarico rifiuti.*
- *Nel caso di rifiuti provenienti da piccoli cantieri (< 6.000 mc/9.000 ton) ovvero da conferimenti occasionali da parte di terzi la verifica può essere effettuata presso l'impianto di recupero dopo il conferimento, ma prima dell'avvio alla fase di trattamento (selezione riduzione volumetrica e vagliatura). La verifica deve essere effettuata per lotti di rifiuto non superiori a 500 mc/750 ton, ovvero ogni qual volta venga raggiunto il limite massimo di stoccaggio autorizzato se inferiore a quanto succitato. In caso di impianti autorizzati alla sola messa in riserva dei rifiuti la verifica deve essere effettuata, con la succitata cadenza, prima del conferimenti dei rifiuti ad impianti terzi autorizzati. La relativa certificazione analitica deve essere conservata a disposizione degli organi di controllo unitamente ai FIR ed ai registri di carico/scarico rifiuti.*
- *All'atto della messa in riserva i rifiuti provenienti da grandi cantieri devono essere tenuti separati dai rifiuti provenienti piccoli cantieri ovvero da conferimenti occasionali da parte di terzi e devono essere resi riconoscibili a mezzo di apposizione di idonea cartellonistica.*
- *Per quanto riguarda i rifiuti costituiti da rottami edili da costruzione e demolizione lo spostamento dei materiali recuperati nell'area di deposito della materia prima secondaria così come individuata nella planimetria di cui all'allegato 1, è subordinato all'effettuazione del test di cessione di cui all'allegato 3 al D.M. 05/02/98 e s.m.i., da effettuarsi dopo le operazioni di frantumazione, al fine della verifica dell'idoneità dell'utilizzo dei materiali ottenuti nonché della loro cessazione dalla qualità di rifiuto. A tale fine il materiale in uscita dall'impianto di frantumazione dovrà rimanere depositato sull'area area pavimentata, identificata nella planimetria di cui all'allegato 1 come area di deposito dei rifiuti frantumati, sino al completamento delle citate verifiche. I certificati analitici*

devono essere conservati, a disposizione degli organi di controllo, presso la sede operativa della ditta.

PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. **Per quanto concerne il cer 170802** (materiali da costruzione a base di gesso diversi da 170801) viene prescritto che qualora vi sia trattamento del solo rifiuto indicato al cer ovvero di aliquote maggioritarie dello stesso rispetto al totale del rifiuto da costruzione e demolizione, in funzione di un eventuale utilizzo a valle del processo di lavorazione dovrà essere verificato preliminarmente con test di cessione di cui all'Allegato 3 del D.M. 05/02/98 e smi, il parametro "solfati".Successivamente, qualora il parametro "solfati" rientrasse nella norma, a valle trattamento dovrà essere effettuato il completo test di cessione di cui all'Allegato 3 del D.M. 05/02/98.
2. **Per quanto concerne il cer 170302** – *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301* (definiti come conglomerato bituminoso dal D.M. Ambiente 28 marzo 2018 n. 69) la ditta deve attenersi in particolare alle seguenti prescrizioni.*
 - *L'attività di recupero del conglomerato bituminoso CER 170302 ed è finalizzata all'ottenimento di granulato di conglomerato bituminoso che cessa di essere qualificato come rifiuto qualora soddisfi tutti i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 stesso.*
 - *Sul rifiuto prima dello svolgimento della campagna di recupero devono essere effettuati i controlli previsti dal D.M. 28 marzo 2018 n. 69 - Allegato 1 – parte b - punto b.1.*
 - *Lo spostamento del granulato di conglomerato bituminoso nell'area di deposito dei materiali recuperati, è subordinato all'effettuazione delle verifiche analitiche previste dal D.M. 28 marzo 2018 n. 69 - Allegato 1 – parte b - punti b.2.1, b.2.2 e b.3. A tale fine il materiale in uscita dall'impianto di frantumazione dovrà rimanere depositato sull'area pavimentata, identificata come area di deposito dei rifiuti frantumati, sino al completamento delle citate verifiche.*
 - *L'attività di recupero del conglomerato bituminoso deve essere effettuata per lotti omogenei le cui dimensioni non possono superare il limite massimo pari A 2880 (DUEMILAOTTOCENTOOTTANTA) tonn. previsto dal D.M. Ambiente 28 marzo 2018 n. 69.*
 - *Per ogni lotto di granulato di conglomerato bituminoso già verificato la ditta deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 4 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69, trasmettendo tramite PEC la dichiarazione di conformità al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria nonché ad ARPA. I certificati analitici e merceologici relativi ad ogni lotto devono essere univocamente riferibili al relativo campione previa apposita codificazione e conservati per cinque anni unitamente agli stessi. Viene fatta salva l'applicazione dell'art. 5 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 in caso di registrazione EMAS ovvero di certificazione UNI EN ISO 14001.*
 - *Per quanto non espressamente previsto nelle presenti prescrizioni l'attività di recupero dei rifiuti di cui al punto 7.6 del D.M. 05/02/98 deve essere svolta in osservanza delle disposizioni stabilite dal D.M. Ambiente 28 marzo 2018 n. 69.*

3. *Per quanto concerne il cer 170504* (terre e rocce da scavo) nell'allegato 4, fino al completamento dell'ampliamento del sito è ammesso uno stoccaggio di 527 tonn., successivamente tali tipologie verranno gestite come sottoprodotto ai sensi del [DPR 13 giugno 2017, n. 120](#).
- L'impianto di frantumazione **MODELLO LOKOTRACK LT 95 N. MATRICOLA 72723** composto anche da **ALIMENTATORE VIBRANTE NORDBERG TK9 32-2v** e **FRANTOIO A MASCELLE NORDBERG C 95** può operare singolarmente ma anche unitamente all'impianto di vagliatura **SANDVIK QE342-10067 N. MOTORE JKT13096**; analogamente l'impianto di frantumazione **MODELLO SANDVIK QJ341** può operare singolarmente ma anche unitamente all'impianto di vagliatura **MODELLO SANDVIK QE342-10067 N. MOTORE JKT13096**; **I due frantoi LOKOTRACK LT 95 N. MATRICOLA 72723 E SANDVIK QJ341 dovranno essere collocati nelle postazioni individuate nell'allegato planimetrico e non potranno mai operare in contemporanea ma saranno utilizzati in modo alternativo a seconda della tipologia di materiali da sottoporre ad operazioni di frantumazione;**

PUNTO L) – Prescrizioni per operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito.

Il piano di ripristino dell'area da eseguirsi al momento della dismissione dell'impianto al fine di ricondurre l'area alla completa usufruibilità prevede:

- allontanamento dei rifiuti e delle MPS eventualmente ancora presenti all'interno dell'impianto;
- rimozione dei macchinari utilizzati per l'attività di recupero e conferimento degli stessi in magazzini di deposito di proprietà della ditta o di ditte terze;
- pulizia delle aree di deposito e lavorazione dei rifiuti;
- pulizia delle vasche e delle condotte di raccolta delle acque meteoriche e manutenzione finale dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia.

PUNTO M) – Garanzie Finanziarie.

Entro il termine di giorni 60 (sessanta) dall'adozione del presente atto è fatto obbligo alla Ditta di presentare, ovvero adeguare ai sensi del D.Lgs.152/06, della L.R. 24/2002, della D.G.R. n.20-192 del 12/06/2000 e s.m.i. **apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria** quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati.

L'importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.

PUNTO N) - Scadenza dell'autorizzazione.

La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ha validità di anni 10 (dieci) a partire dalla data di rilascio della DDAP2-421-2019 PROT. PROV AL. N. 25952 DEL 18/04/2019 e pertanto fino al 18/04/2029.

La Ditta dovrà presentare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 l'istanza di rinnovo, almeno **180 giorni prima della scadenza**.

L'istante deve comunicare con preavviso di 30 giorni alla Provincia di Alessandria e agli organi preposti al controllo la cessazione dell'attività di cui trattarsi.

La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni di legge, delle normative tecniche o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento; **l'autorizzazione, in ogni caso, è subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia. Tale scadenza viene estesa a tutte le autorizzazioni che entrano a far parte del presente atto. Tutti i provvedimenti assorbiti dal presente atto e privi di scadenza, in assenza di modifiche a quanto già autorizzato/approvato, verranno nuovamente allegati tal quali al momento del rinnovo della presente Determinazione Dirigenziale.**

La presente Determinazione Dirigenziale sostituisce la DDAA2-118-2009 PROT. N. 56265 DEL 22/04/2009 – la DDAP2 - 745 - 2018 PROT. N. 87954 DEL 14-12-2018 la DDAA2-139-2009 PROT. N. 63631 DEL 07/05/2009 la DETERMINA DDAP2 - 421 – 2019 PROT. N. 20190025952 DEL 18-04-2019 e la DETERMINA DDAP2 – 8 – 2021 PROT. N. 643 DEL 07/01/2021 le quali cesseranno di avere ogni effetto a partire dalla notifica di nullavista di avvio a regime da parte della Provincia di Alessandria (riferito all'ampliamento dell'impianto);

PUNTO O) – Altre prescrizioni.

1. La Ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario. Le comunicazioni che l'istante deve trasmettere ai sensi della presente autorizzazione, devono essere inviate a mezzo pec nei termini prescritti al seguente indirizzo e-mail: **protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it.**
2. La Ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla Ditta dell'autorizzazione ex art. 208 Lgs. 152/2006 e s.m.i.. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materia di gestione dei rifiuti.
3. L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale nuovo ed ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori del settore rifiuti. In tal caso gli eventuali atti di cui sopra dovranno essere assorbiti dal presente atto ai sensi dell'art. 208 comma 6 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
4. Qualunque evento successivo alla data della presente autorizzazione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi autorizzati comporterà la sospensione dell'autorizzazione.
5. Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

6. Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.
7. A far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.
8. Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D.Lgs. 152/2006 e smi nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.
9. La presente autorizzazione è soggetta a termini di legge a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
10. Resta comunque facoltà della Provincia disporre a termini di legge tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti.
11. La presente Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente è conservata nell'archivio dei documenti digitalizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 82/2005 "CAD" così come modificato dal D.Lgs. n. 235/2010 artt. 43 e 44 bis "Conservazione digitale a norma dei documenti digitalizzati per assicurare agli stessi caratteristica di opponibilità a terzi").

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Imposta di bollo assolta mediante marca da bollo da Euro 16,00 recante identificativo 01200982333853 in possesso del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Ing. Paolo Platania Dirigente *ad interim*
della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio)